

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RODA, SCHIAVETTI, ALBARELLO, DI PRISCO, LUSSU, MASCIALE, PASSONI, PREZIOSI e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1968

Modifica della graduazione dei privilegi a favore dei crediti di lavoro subordinato e per contratti previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. — Tutta la stampa italiana, di ogni parte politica, in questi ultimi giorni si è occupata nuovamente del caso degli ottocento dipendenti del « Cotonificio Valle Susa » dichiarato fallito tempo addietro, i quali sono destinati a perdere irrimediabilmente il diritto alla loro ancorchè modesta pensione per il fatto che l'imprenditore, per un lungo periodo di tempo, non ha versato i dovuti contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, giungendo addirittura ad appropriarsi indebitamente delle somme trattenute dalla busta paga dei lavoratori.

Nel caso in oggetto la più parte degli ex dipendenti del « Cotonificio Valle Susa » ha superato l'età per poter aspirare ad un nuovo posto di lavoro.

Non è nè giusto nè umano che una lunga vita di operosità, sacrificata tutta alle fortune di un'azienda, e che avrebbe meritato un sereno tramonto, debba invece chiudersi nella certezza di prospettive di miseria e di fame.

Purtroppo il caso del fallimento del « Cotonificio Valle Susa » è ricorrente nella stragrande maggioranza delle procedure fallimentari.

Si possono contare quindi a centinaia di migliaia casi consimili, per i quali il lavoratore ha versato invano la sua quota di contributi sociali, che le imprese debentriche hanno destinato ad altri scopi.

La causa è da imputarsi al fatto che l'attuale legislazione colloca nella graduazione dei privilegi i crediti per i contributi di previdenza sociale all'ultimo posto corrispondente al grado 16° (articolo 2778 del Codice civile).

Tale stato di cose è assolutamente anacronistico in un Paese che intende garantire e rispettare i diritti acquisiti dai lavoratori, nel settore salariale e pensionistico.

Quando si pensi che nella graduazione dei privilegi mobiliari i crediti per contributi sono posposti addirittura ai crediti del locatore, alle tasse, ai crediti dei fornitori per rivalsa IGE eccetera e quando si aggiunga che, quanto a collocazione sui beni immobiliari, i crediti per contributi previdenziali sono equiparati ai crediti chirografari (e cioè a quelli dei fornitori di merce, dei finanziatori dell'impresa, eccetera), ne discende la necessità di una riforma di quelle disposizioni di legge, che, poichè opera del legisla-

tore del 1942, si ispirano a principi superati e contrastanti con la stessa Carta costituzionale.

Non molto miglior trattamento viene riservato dal cennato Codice fascista del 1942 ai crediti per retribuzioni dei prestatori di lavoro subordinato. Infatti anche tali crediti sono posposti (articolo 2778, n. 14 del Codice civile), nella graduazione dei privilegi mobiliari, fra l'altro, ai crediti del locatore, ed a quelli dello Stato per alcuni tributi erariali.

Noi non possiamo più ammettere che, in una Repubblica fondata sul lavoro, lo Stato abbia a collocare alcuni suoi crediti avanti ai salari dei lavoratori rimasti insoddisfatti, nè che altri creditori abbiano ad essere pagati con precedenza sulle quote dovute agli Istituti previdenziali e di cui buona parte già trattenuta ai lavoratori sul loro salario.

Pertanto si impone la introduzione nel Codice civile di due nuovi articoli, il 2755-*bis* ed il 2770-*bis* (il duplicato di numerazione non crea difficoltà insormontabile dal momento che esso ha trovato larga applicazione nel Codice penale. Vedasi ad esempio gli articoli 304-*bis*, *ter*, *quater* del Codice di procedura penale).

Il proposto articolo 2755-*bis* del Codice civile si prefigge lo scopo di assistere i crediti di lavoro o per contributi previdenziali, oltrechè del privilegio generale sui mobili previsto rispettivamente dagli articoli 2751, n. 4 e 2753 del Codice civile, anche del privilegio speciale sopra tutti i mobili che servono all'esercizio dell'impresa e le merci che si trovano nei locali dell'impresa stessa.

Ovviamente tale privilegio assiste tutte le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, per gli ultimi sei mesi, nonchè le indennità dovute al prestatore di lavoro subordinato per effetto della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, come pure assistiti in pari grado risultano i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi dovuti in conformità alle leggi sulla previdenza sociale.

Il secondo articolo (2770-*bis* del Codice civile) attribuisce ai crediti dei prestatori di lavoro subordinato e della Previdenza so-

ciale anche il privilegio sui beni immobiliari dell'impresa debitrice, sia pure fatti salvi (e quindi in coda) i diritti del creditore ipotecario, purchè tali diritti siano sorti precedentemente al debito dell'impresa nei confronti dei lavoratori e della Previdenza sociale.

Il riconoscimento di un privilegio speciale mobiliare ai crediti di lavoro o per contributi previdenziali (a fianco del già riconosciuto privilegio generale mobiliare) impone conseguentemente una modifica dei due articoli del Codice civile che regolano la graduazione dei privilegi mobiliari ed immobiliari. (Rispettivamente gli articoli 2778 e 2780 del Codice civile).

Il nostro disegno di legge si prefigge di collocare il privilegio introdotto con l'articolo 2755-*bis* in testa a tutti gli altri crediti privilegiati, cosicchè, nel concorso con altri creditori pure aventi privilegio mobiliare, alle retribuzioni ed ai contributi previdenziali sia accordata, nell'ordine, la preferenza.

Unica eccezione, i crediti per spese di giustizia ed i privilegi, che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni credito.

Quanto al privilegio immobiliare, la circostanza che il Codice civile dia la preferenza al credito munito di privilegio immobiliare rispetto al credito ipotecario, impedisce che al privilegio da introdursi con l'articolo 2770-*bis*, venga assegnato, nella graduazione dei privilegi immobiliari, prevista dall'articolo 2780, una collocazione diversa dal 6°, cioè in coda agli altri privilegi immobiliari, che assistono imposte reali od imposte indirette.

Non si dubita che, data la palese iniquità che l'attuale legislazione riserva agli ex lavoratori nel caso di un loro licenziamento per intervenuta cessazione dell'impresa e che, ripetesi, ha trovato larga eco in tutta la stampa italiana, in occasione dei recenti clamorosi fallimenti, il Parlamento vorrà considerare il presente disegno di legge con quella sollecitudine e benevolenza che la gravità del caso comporta.

Anche perchè, riteniamo, il riconoscimento ai crediti di lavoro o per contributi pre-

videnziali della prelazione su tutti i beni dell'imprenditore, che hanno una più stretta correlazione con l'esercizio dell'impresa e con la produzione del reddito (quali le macchine, gli impianti, le merci e lo stesso officio industriale) non urta ed è anzi conforme ai principi del nostro diritto positivo.

Come è noto la dottrina e la giurisprudenza sostengono alla unanimità, che il privilegio (speciale) trova il suo fondamento e la sua ragione d'essere nel rapporto diretto e di interdipendenza che sussiste fra il credito privilegiato ed il bene colpito dal privilegio.

Ad esempio, la ragione del privilegio speciale mobiliare ai crediti di Richezza mobile (articolo 2759 del Codice civile) è stato ravvisato nel « *rapporto di comune coesistenza economica in cui sono i mobili e le mercanzie con l'azienda industriale o professionale e la produzione del reddito tassabile* ».

Pare a noi che una corretta applicazione di tale principio debba portare al riconoscimento della prelazione dei crediti di lavoro (o per contributi previdenziali) sui beni mobili ed immobili che costituiscono l'azienda e che hanno una stretta interdipendenza con l'esercizio dell'impresa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 2755 del Codice civile, è aggiunto il seguente articolo 2755-bis:

« *Crediti per retribuzioni e per contributi di previdenza sociale.* — Fermi restando i privilegi generali sui mobili previsti rispettivamente dagli articoli 2751, n. 4) e 2753, i crediti dei prestatori di lavoro subordinato per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, per gli ultimi sei mesi, e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonchè i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi dovuti in conformità delle leggi sulla previdenza sociale hanno privilegio sopra i mobili che servono all'esercizio dell'impresa, nonchè sopra le merci che si trovano nei locali adibiti all'esercizio stesso ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 2770 del Codice civile è aggiunto il seguente articolo 2770-bis:

« *Crediti per retribuzioni e per contributi di previdenza sociale.* — I crediti indicati nell'articolo 2755-bis del Codice civile hanno

privilegio, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili di cui al predetto articolo, sugli immobili nei quali viene esercitata la impresa o comunque destinati all'esercizio dell'impresa.

Il privilegio non può esercitarsi in pregiudizio del creditore ipotecario, che abbia acquistato anteriormente il diritto sull'immobile ».

Art. 3.

All'articolo 2778 del Codice civile prima del n. 1) è inserito il seguente n. 1 *ante*):

« 1 *ante*) i crediti per retribuzioni e per contributi di previdenza sociale, nell'ordine indicato dall'articolo 2755-*bis* del Codice civile; ».

Art. 4.

Alla fine dell'articolo 2780 del Codice civile è aggiunto il seguente n. 6):

« 6) i crediti per contributi previdenziali, di cui all'articolo 2770-*bis* del Codice civile nell'ordine indicato dall'articolo 2755-*bis* del Codice civile ».